



ANDREA PERRELLI
NOTAIO

87100 - Cosenza
106, V.le delle Medaglie d'Oro
tel. e fax. 0984.851946
aperrelli@notariato.it

Repertorio numero 510

Raccolta numero 366

TRASFORMAZIONE DI S.A.S. IN S.N.C.

E CESSIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre.

(30 DICEMBRE 2016)

In Nocera Terinese (Catanzaro) al viale Stazione snc presso la sede operativa della "CHR SYSTEMS di Chiarello Cristina & C."

Innanzi a me, dottor Andrea Perrelli, Notaio in Cosenza, con studio ivi al viale delle Medaglie d'oro n. 106, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari,

sono presenti i signori:

CHIARELLO Giuseppe, nato a Cosenza il giorno 2 aprile 1984 domiciliato e residente in Nocera Terinese (Catanzaro) alla via Garibaldi n. 1 int. 6, codice fiscale dichiarato: CHR GPP 84D02 D086C;

CHIARELLO Cristina, nata a Cosenza il giorno 20 giugno 1988 domiciliato e residente in Nocera Terinese (Catanzaro) alla via Garibaldi n. 1 int. 4, codice fiscale dichiarato: CHR CST 88H60 D086B.

Cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto al quale,

INNANZITUTTO, PREMETTONO:

- di essere gli unici soci della società in accomandita semplice corrente sotto la ragione sociale "**CHR SYSTEMS SAS DI CHIARELLO CRISTINA & C.**", con sede legale in Nocera Terinese (Catanzaro), alla via Ligea n. 1, con capitale sociale di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Catanzaro al numero 03069360794 coincidente con il codice fiscale e partita I.V.A., R.E.A. n. CZ-185663, costituita con l'atto a rogito del Notaio Eleonora D'Acqui, già rogante in Amantea, in data 30 ottobre 2009, rep. n. 110292, racc. n. 14134, registrato a Paola in data 25 novembre 2009 al n. 3393 iscritto nel Registro delle Imprese di Catanzaro in data 16 novembre 2009;

- che in detta società Chiarello Cristina ha la veste di socio accomandatario, mentre Chiarello Giuseppe quella di socio accomandante;

- che il capitale sociale appartiene ai soci nella seguenti misure:

* a Chiarello Cristina per euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;

* a Chiarello Giuseppe per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;

REGISTRATO A

Cosenza

Il 05 gennaio 2017

al n. 202 serie 1T

Euro 556,00

- che i soci intendono trasformare la società dalla attuale veste giuridica nella forma della società in nome collettivo;-
- che è, altresì, intenzione di Chiarello Cristina, a seguito della trasformazione, cedere parte della propria quota di partecipazione in favore di Chiarello Giuseppe.

Tutto ciò premesso, da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Parte Prima:

Trasformazione

Articolo 1

Chiarello Cristina e Chiarello Giuseppe, nella loro qualità di unici soci della società in accomandita semplice "CHR SYSTEMS SAS DI CHIARELLO CRISTINA & C.", dichiarano e convengono, ai sensi dell'art. 2252 c.c., di trasformare la società dalla attuale veste giuridica in società in nome collettivo, mantenendo invariati sede, durata e capitale sociale.

Articolo 2

Per effetto della trasformazione il socio Chiarello Giuseppe assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali anche anteriori alla data odierna, ai sensi dell'art. 2269 c.c. come applicabile.

Articolo 3

La ragione sociale viene modificata in: "**CHR S.N.C. DI CHIARELLO CRISTINA & C.**".

L'amministrazione e la legale rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado di giurisdizione e competenza, vengono affidate ai soci Chiarello Cristina e Chiarello Giuseppe i quali agiranno disgiuntamente e con firma singola per il compimento di qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrente.

La società sarà disciplinata dai nuovi patti sociali in sostituzione di quelli fin qui vigenti riportati nella parte terza del presente atto.

Articolo 4

La presente trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c.

La società risultante dalla trasformazione prosegue nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, preesistenti alla trasformazione, senza soluzione di continuità.

Articolo 5

Si autorizza ogni ente pubblico o privato, a volturare tutti gli atti, rapporti, contratti alla società nella nuova veste giuridica, per il mero fine della notificazione.

Articolo 6

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico della società.

Parte Seconda:

Cessione di partecipazione sociale

Articolo 1

Chiarello Cristina cede, vende e trasferisce in favore di Chiarello Giuseppe, che accetta ed acquista, parte della propria quota di partecipazione nella predetta società di nominali euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) corrispondente al 30% (trenta per cento) del capitale sociale.—

Articolo 2

Dichiarano le parti che il prezzo della presente cessione è stato convenuto in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), pari al valore nominale della quota ceduta, che la parte cedente dichiara di aver ricevuto, a mezzo di danaro contante con valuta avente corso legale, in data odierna, prima e fuori del presente atto, dalla parte cessionaria, alla quale rilascia ampia e finale quietanza di saldo, con promessa di nulla avere a chiedere o pretendere per tale titolo.—

Articolo 3

Per effetto della presente cessione, il capitale sociale, di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), appartiene ai soci nelle seguenti misure:—

- Chiarello Cristina, per euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;—

- Chiarello Giuseppe, per euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero), pari al restante 70% (settanta per cento) del capitale sociale.—

Articolo 4

La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità della quota ceduta e la libertà di essa da pesi, vincoli, gravami, sequestri, pignoramenti e diritti di terzi in generale.—

La parte cessionaria rimane investita di ogni diritto e ragione spettante al cedente nei confronti della società medesima e così, in particolare, nel diritto di partecipare agli utili con effetto dall'esercizio in corso e alla divisione del patrimonio sociale alla cessazione della società, nonché dei relativi obblighi, il tutto in proporzione della quota ceduta.—

Articolo 5

I componenti mi dichiarano di aver esonerato me notaio dall'espletamento delle visure ipo-catastali, dall'accertamento della consistenza patrimoniale della società e che la società non è titolare di diritti reali sui immobili.—

Articolo 6

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico della parte cessionaria.—

Parte Terza:

Patti sociali

Segue il testo dei patti sociali che regolerà la vita della società nella sua nuova forma di società in nome collettivo:—

«ARTICOLO UNO»

È corrente fra i signori Chiarello Cristina e Chiarello Giuseppe una società in nome collettivo con la seguente ragione sociale: _____

_____ "**CHR S.N.C. DI CHIARELLO CRISTINA & C.**" _____

_____ARTICOLO DUE_____

La società ha sede nel Comune di Nocera Terinese (Catanzaro).- Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti dichiarano che l'indirizzo attuale è al viale Stazione s.n.c._____

È prevista la possibilità di creare eventuali sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi e sedi commerciali altrove._____

_____ARTICOLO TRE_____

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:_____

- progettazione e realizzazione di siti web, software personalizzati, reti informatiche, cd e dvd e nuovi programmi multimediali in qualunque modo prodotti e diffusi._____

La società potrà svolgere l'attività di data entry, call center e internet point oltre quella di web marketing._____

Potrà, inoltre, fornire l'erogazione diretta ed indiretta di corsi di formazione professionale nel campo dell'informatica e la gestione di aule multimediali per video conferenze in collegamento diretto e/o via satellite;_____

- consulenza alle aziende per la promozione e lo sviluppo sull'uso delle tecnologie riguardanti il settore ICT, per la realizzazione di grafica digitale per loghi, banner animati, cartelloni pubblicitari, spot ed eventi, cataloghi._____

Potrà fornire supporto ed assistenza tecnica, manutenzione e riparazione alle aziende pubbliche e private sia per problemi di hardware che di software ed effettuare ricerche di mercato per conto proprio e di terzi._____

Potrà inoltre offrire servizi di compravendita on line e non solo per conto proprio o di terzi._____

Potrà organizzare convegni e congressi di studio per conto di imprese pubbliche e private;_____

- consulenza gestionale e di supporto nelle attività amministrative di impresa, nonché alla selezione e alla formazione del personale per aziende pubbliche e private nell'ambito dell'informatica._____

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere l'integrazione e la vendita di software di terze parti, la vendita on line e non solo, per conto proprio o di terzi, di hardware ed elettronica in generale, materiale informatico ed elettronico, materiale di consumo informatico, prodotti di cancelleria, mobili ed arredi, macchine per ufficio elettroniche, prodotti di telefonia, audiovisivi e fotografici, nonché elettrodomestici._____

La società, non in via prevalente ma in via del tutto strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale potrà com-

riere qualsiasi altra attività commerciale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attività sociale. Pertanto può, inoltre, assumere direttamente od indirettamente, a fine diverso dal collocamento e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio, ivi compresi i consorzi ed i raggruppamenti di impresa. La società può inoltre concedere fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia, personale e reale, ivi comprese ipoteche a garanzia di finanziamenti, a favore e anche nell'interesse di terzi.— Tutte le attività di natura finanziaria e le assunzioni di partecipazioni devono essere svolte in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, non nei confronti del pubblico, nel rispetto e limiti di cui alla Legge n. 1/1991, n. 197/1991 e del D.Lgs. 385/93, successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle attività riservate a Banche, intermediari finanziari ed alle società di intermediazione mobiliare, e comunque in conformità alle leggi vigenti in materia.—

La Società inoltre potrà svolgere tutte le attività connesse, similari e/o di supporto a quelle indicate nei punti precedenti, anche di import ed export, garantendo direttamente o attraverso altri soggetti il raggiungimento dell'intervento richiesto da terzi, anche con il supporto di prestazioni tecniche con assunzione di idoneo personale o avvalendosi della collaborazione di idonei professionisti, il tutto comunque da svolgersi con l'osservanza ed entro i limiti delle vigenti norme di legge in materia.—

La Società non potrà svolgere le attività che per disposizione inderogabile siano riservate a soggetti iscritti ad appositi Ordini e/o Albi Professionali.—

La società potrà, infine, accedere ad ogni forma di finanziamento e contributo a carattere nazionale, regionale, europeo, locale per lo svolgimento della propria attività, nonché fruire delle eventuali agevolazioni previste dalle leggi comunitarie, statali, regionali, locali in materia.—

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche in mero ambito artigianale, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di legge.—

ARTICOLO QUATTRO

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).—

Alla scadenza la società si intenderà tacitamente prorogata per la durata di un biennio qualora, almeno 6 (sei) mesi prima della predetta scadenza, un socio non abbia dato preavviso di scioglimento all'altro a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e così di biennio in biennio. Rimane salvo, in caso di proroga tacita, il diritto di ciascun socio di recedere dalla società stessa in conformità all'art. 2307 del codice civile.—

La società potrà comunque sciogliersi anticipatamente, prima della scadenza originaria o delle eventuali successive, per unanime consenso di tutti i soci.

ARTICOLO CINQUE

Il capitale sociale è fissato in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

a) socio Chiarello Cristina: quota di nominali Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;

b) socio Chiarello Giuseppe: quota di nominali Euro 3.500,00 (tremlacinquecento virgola zero zero) (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Le quote dei soci sono liberate mediante conferimento in denaro per i corrispondenti importi che tutti i componenti riconoscono essere stati versati nelle casse sociali.

ARTICOLO SEI

I soci possono effettuare versamenti in conto capitale nonché finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi di interessi a favore della società, anche in misura non proporzionale alle quote sottoscritte, nel rispetto della normativa attuale e secondo i criteri e le limitazioni eventualmente vigenti o che in futuro fossero stabilite. In mancanza di diverso accordo tra i soci, i finanziamenti si intendono di norma infruttiferi.

ARTICOLO SETTE

La società non risponderà mai in alcun modo, e per nessun titolo o causa, di qualsiasi eventuale impegno pecuniario che, privatamente, un socio avesse assunto prima del presente contratto od assumesse in seguito.

ARTICOLO OTTO

L'amministrazione e la legale rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado di giurisdizione e competenza, vengono affidate ai soci Chiarello Cristina e Chiarello Giuseppe i quali agiranno disgiuntamente e con firma singola per il compimento di qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrente.

ARTICOLO NOVE

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale i soci amministratori procederanno alla formazione dell'inventario, sulle risultanze del quale e della contabilità sociale, redigeranno il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e ne daranno comunicazione con lettera raccomandata e/o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta comunicazione agli altri soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Questi ultimi potranno entro il termine di quindici giorni

dal ricevimento della comunicazione comunicare alla società, mediante lettera raccomandata e/o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta comunicazione, le loro osservazioni.

Trascorso tale termine senza che vengano presentate osservazioni, il bilancio si intenderà approvato ed accettato.

ARTICOLO DIECI

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti fra i soci in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali; nella stessa misura verranno sopportate le eventuali perdite.

ARTICOLO UNDICI

Le quote sociali potranno essere trasferite per atto fra vivi a qualsiasi titolo con effetto verso la società. Il trasferimento potrà riguardare tanto l'intera quota quanto parte di essa ed è subordinato al consenso scritto degli altri soci. Il trasferimento delle quote sociali o di parti di essa è sottoposto a vincolo di prelazione a favore degli altri soci.

ARTICOLO DODICI

Ogni socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il socio recedente ha diritto alla liquidazione della quota secondo il valore patrimoniale effettivo della società al momento del recesso, comprensivo dell'avviamento e delle operazioni in corso.

Con il consenso unanime di tutti i soci, detta liquidazione potrà anche avere luogo, totalmente o parzialmente, con la cessione di beni aziendali a favore del socio recedente.

ARTICOLO TREDICI

In caso di morte di uno dei soci, agli eredi verrà liquidata, entro sei mesi dal decesso, la quota spettante al socio defunto, determinata con i criteri indicati dal precedente articolo. I soci superstiti potranno in alternativa decidere lo scioglimento della società ovvero la continuazione della stessa con gli eredi se questi vi acconsentano.

ARTICOLO QUATTORDICI

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa addivenendosi allo scioglimento della società, i soci stabiliranno, nei modi e tempi di legge, le modalità di liquidazione che verrà effettuata da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

Qualora non vi fossero passività si potrà procedere allo scioglimento della società, senza passare attraverso la fase della liquidazione, anche attraverso l'assegnazione dei beni in natura ai soci.

ARTICOLO QUINDICI

I soci, in caso di accoglimento della relativa domanda ai sensi dell'art. 12 del Decreto del 28 maggio 2001 n. 295 del Ministero del tesoro e successive modifiche e integrazioni, recante il Regolamento e le modalità di concessione degli in-

centivi a favore dell'autoimpiego, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000 n. 156, edotti in merito al fatto che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse, si impegnano a che:_____

- la sede legale, amministrativa ed operativa della società sia mantenuta, per un periodo di cinque anni e comunque fino alla estinzione del mutuo, a far tempo dalla data di concessione in favore della società stessa delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, in uno dei territori indicati nell'art. 14 del medesimo Decreto;—

- l'attività prevista nel progetto approvato venga svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all'estinzione del mutuo;_____

- i beni oggetto delle agevolazioni siano vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all'estinzione del mutuo;—

- non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate dall'art.17, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni e comunque fino alla data di estinzione del mutuo, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del Regolamento di attuazione (Decreto 28 maggio 2001 n. 295) del suddetto D.Lgs. n. 185/2000. Le suddette condizioni soggettive devono sussistere alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al citato Decreto Legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 o, per i nuovi soci, alla data di acquisto della qualità di socio._____

La modifica della suddetta clausola statutaria, prima del termine di cinque anni dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all'estinzione del mutuo, provoca l'immediata decadenza dei benefici concessi;_____

- non sono validi, né efficaci per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 in favore della società, gli atti di alienazione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale non permanga costituita così come prescritto dagli articoli 17 e 19 di tale Decreto._____

In ogni caso i soci si impegnano a rispettare i vincoli previsti dall'art. 12 del Regolamento Attuativo approvato con Decreto n. 295 del 28 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a rispettare ogni altro vincolo previsto dal menzionato Decreto Legislativo n. 185/2000 e del Regola-

mento Attuativo, per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino alla data di estinzione del mutuo.-----

-----ARTICOLO SEDICI-----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto sociale, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi vigenti in materia.»-----

I comparenti, preso atto dell'informativa che io notaio ho dato loro, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 196 del 30 giugno 2003 e n. 231 del 21 novembre 2007:-----

- prestano il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio;-----

- autorizzano me Notaio a rilasciarne copia a richiesta di chiunque.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà.-----

Consta il presente atto di cinque fogli per diciannove pagine intere e sin qui della ventesima scritte interamente da me Notaio con mezzi meccanici e completato a mano.-----

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti venti.-----

In originale sottoscritto: Giuseppe Chiarello - Cristina Chiarello - Andrea Perrelli Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.-----

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.



ANDREA PERRELLI
NOTAIO

87100 - Cosenza
106, V.le delle Medaglie d'Oro
tel. e fax. 0984.851946
aperrelli@notariato.it

Copia conforme all'originale , composta di 5 (cinque) fogli ,
munite delle prescritte firme che si rilascia per gli usi
consentiti dalla Legge.

Cosenza, nel mio studio al Viale delle Medaglie d'Oro n. 106,
in data